



Sentenza n.213/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI	Presidente
Rossana DE CORATO	Consigliere, relatore
Giovanni NATALI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al n. **37745** del registro di segreteria nei confronti di **TARANTINO Grazia Maria** (cod. fisc. TRNGZM59C43F280T), in qualità di Economo del Comune di Mola di Bari (BA), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Valla, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari, alla via Quintino Sella, n. 36.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 4 giugno 2025 - relatore il Consigliere Rossana De Corato e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Minervini, l'avv. Roberta Valla per la sig.ra Tarantino Grazia Maria, economo del Comune di Mola di Bari, ora in quiescenza.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con relazione n. 532/2024, il Magistrato designato all'esame del conto giudiziale n. 18762 afferente alla gestione economale dell'esercizio

	finanziario 2021 del Comune di Mola di Bari (BA), formulava proposta di	
	deferimento al Collegio chiedendo di pronunciarsi per la declaratoria di	
	irregolarità del suindicato conto.	
	2.- Si è costituito in giudizio, come sopra rappresentata, la sig.ra Tarantino	
	Grazia Maria, economo durante l'esercizio finanziario 2021 a cui si riferisce	
	il conto giudiziale all'esame, ed attualmente in quiescenza, esponendo	
	sinteticamente i punti che hanno costituito oggetto di rilievo da parte del	
	Magistrato istruttore, le dinamiche gestionali che hanno caratterizzato (e	
	giustificato) le scelte operative effettuate nello svolgimento del suo incarico	
	di economo comunale, soffermandosi, in particolare, sulle criticità evidenziate	
	ai punti 2 e 3 della relazione del Magistrato istruttore, riproducendo, in buona	
	sostanza, quanto già sostenuto nella memoria presentata personalmente in data	
	28 gennaio 2025, ed incartata al fascicolo processuale (cfr. All. 4).	
	3.- Dopo un rinvio della prima udienza di discussione del 12 febbraio 2025	
	alla data odierna, il Procuratore regionale ha depositato, in data 27 maggio	
	2025, le conclusioni ai sensi dell'art. 148 c.g.c., chiedendo che sia dichiarata	
	l'irregolarità del conto giudiziale all'esame, con addebito " <i>...in relazione alla</i>	
	<i>spesa per l'acquisto del caffè (€ 710,00) per l'hub vaccinale e colazioni in</i>	
	<i>favore di vigili del fuoco (€ 50,40) ...</i> ".	
	4.- Nel dettaglio e in sintesi, il Magistrato istruttore evidenziava i seguenti	
	profili di irregolarità del conto in esame nei punti 1, 2 e 3 della propria	
	relazione, in recepimento dei rilievi mossi all'economo del Comune di Mola	
	di Bari nel corso dell'attività istruttoria svolta.	
	4.1- " <i>1. Violazione del principio di gestione annuale di cassa e del divieto di</i>	
	<i>formazione di residui</i> "	
	2	

	Al riguardo, ha evidenziato il Magistrato istruttore che, con riferimento	
	all'esercizio finanziario 2021, non risultava rispettato il principio cardine della	
	gestione economale fondato sulla “... <i>gestione di mera cassa, senza</i>	
	<i>formazione di residui...</i> ”, in violazione, anche, del principio di chiusura in	
	pareggio della cassa economale.	
	Nello specifico, sono stati rilevati: (i) la costituzione fittizia del fondo	
	economale non essendoci evidenza, nelle movimentazioni del conto corrente	
	dedicato, del versamento dell'anticipazione all'inizio dell'anno e della	
	conseguente restituzione a fine esercizio; (ii) il mancato riscontro dei rimborsi	
	per le spese sostenute nei primi tre trimestri dell'esercizio 2020; (iii) l'utilizzo	
	da parte dell'economo di partite pendenti dell'esercizio precedente con	
	conseguente formazione di residui “... <i>sia attivi che passivi...</i> ”; (iv) la	
	commistione e confusione tra la contabilità di diversi esercizi finanziari; (v)	
	omesso riversamento in tesoreria delle somme riferibili al precedente esercizio	
	finanziario, con conseguente violazione del principio di annualità del bilancio	
	e di regolare iscrizione delle poste contabili nel bilancio di esercizio.	
	4.1.1.- Sul punto specifico, la sig.ra Tarantino nulla ha riferito, sia nella	
	memoria trasmessa personalmente in prossimità della prima udienza del 12	
	febbraio 2025, sia nell'atto di costituzione in giudizio depositato per il tramite	
	del difensore suindicato.	
	4.1.2- Osservazioni del Collegio	
	In via preliminare - in disparte quanto previsto espressamente dall'art. 153,	
	comma 7 del D.lgs. n. 267 /2000 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL),	
	circa l'obbligo di istituzione del servizio economale nell'ambito del	
	regolamento di contabilità “... <i>per la gestione di cassa delle spese di ufficio di</i>	
	3	

	<i>non rilevante ammontare... ”</i> - si evidenzia che il regolamento di economato	
	non costituisce un mero adempimento formale, ma consente all’ente locale di	
	regolamentare, nel dettaglio, le scelte organizzative e gestionali mediante: (i)	
	l’individuazione delle competenze e incombenze del responsabile (e suo	
	sostituto); (ii) l’implementazione delle modalità di funzionamento della cassa	
	economale; (iii) la determinazione del fondo anticipazione annuale da	
	assegnare all’economo per fronteggiare le spese, e fissazione del suo limite	
	massimo; (iv) l’elencazione delle spese di modesta entità consentite; (v)	
	l’individuazione delle modalità di rendicontazione che l’economo deve	
	effettuare nei confronti dell’ente locale.	
	Ciò premesso, dalla documentazione agli atti risulta - come correttamente	
	rilevato dal Magistrato istruttore - che, in effetti, la gestione economale del	
	Comune di Mola di Bari presenta alcune criticità che riguardano proprio la	
	regolare “istituzione” del fondo economale che si sono riverberate	
	inevitabilmente, anche, sulla sua gestione nel corso dell’annualità di	
	riferimento e sulle modalità di versamento delle somme non utilizzate a fine	
	esercizio finanziario.	
	Invero, in violazione dell’art. 83 del Regolamento di contabilità (approvato	
	con Deliberazione C.C. n. 55/2015 e successivamente modificato nel 2016 e	
	2017) - che disciplina l’assegnazione all’economo di un fondo pari ad €	
	10.329,13 a valere sullo specifico stanziamento delle partite di giro del	
	bilancio e reintegrabile previa presentazione della rendicontazione trimestrale	
	- il Comune di Mola, pur avendo attivato il fondo mediante l’emissione di un	
	mandato di pagamento, in data 22 gennaio 2021, non ha mai registrato	
	contabilmente tale somma sul conto corrente intestato al servizio economato,	

	vanificando, di fatto, la regolare movimentazione dello stesso, stante il	
	mancato transito sia dell'anticipazione iniziale, sia delle eventuali	
	reintegrazioni previste dopo la presentazione della rendicontazione	
	trimestrale, sia del riversamento in tesoreria delle somme non spese a chiusura	
	dell'esercizio finanziario.	
	Osserva il Collegio che l'errata contabilizzazione del fondo economale, nei	
	termini surriferiti, ha comportato la verifica di altre irregolarità gestionali	
	che si sono sostanziate in estrema sintesi: (i) nella formazione indebita di	
	residui a fine esercizio, nonostante trattasi di gestione che avviene tipicamente	
	per cassa; (ii) nell'anomalo utilizzo nel 2021 di somme (residuali) relative	
	all'esercizio precedente; (iii) nella omessa rendicontazione periodica	
	(trimestrale) che consente di controllare l'andamento e la correttezza delle	
	spese effettuate e dei successivi reintegri che, dovrebbero, anch'essi, essere	
	contabilizzati nel conto e movimentati mediante il sistema di tesoreria.	
	Alla luce di quanto su rilevato, ritiene il Collegio che si rivela del tutto	
	irregolare la prassi seguita dal Comune di Mola di Bari di non contabilizzare	
	correttamente nei termini su descritti, e in violazione delle modalità stabilite	
	dalla vigente normativa e dal regolamento di contabilità dell'ente, la	
	registrazione del fondo economale, la successiva movimentazione, i reintegri,	
	la chiusura e il riversamento finale in tesoreria, consentendo l'anomala	
	formazione di residui (indebitamente utilizzati negli esercizi successivi) e	
	un'inammissibile commistione tra partite contabili riferibili a due differenti	
	esercizi finanziari.	
	D'altro canto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte si è	
	condivisibilmente espressa nel senso di precisare che la gestione economale è	
	5	

	una gestione di cassa in regime di anticipazione e “...la stessa deve essere	
	chiusa al 31 dicembre di ogni esercizio e non sono previsti riporti alla	
	gestione successiva dei fondi eventualmente rimasti alla fine dell’esercizio	
	(che vanno, pertanto versati in tesoreria entro il 31 dicembre), né residui attivi	
	e passivi, né operazioni relative a fatti di gestione avvenuti in esercizi diversi	
	da quello cui il conto si riferisce...” (ex multis: Sez. Giur. Veneto, sent. n.	
	21/2017; Sez. Giur. Liguria, sent. n. 120/2015, Corte dei conti, Sez. Giur.	
	Veneto, 17 luglio 2019, n. 118).	
	4.2- “2. Spese irregolari per insussistenza dei requisiti di urgenza e	
	indifferibilità”	
	Il Magistrato istruttore, con il presente rilievo, ha inteso stigmatizzare	
	l’utilizzo del fondo economale per spese non ritenute “...urgenti e necessarie	
	al funzionamento degli uffici...” così come disposto dall’art. 82 del	
	Regolamento di contabilità, e come tali non suscettibili di essere disaccusate.	
	Nello specifico, l’irregolarità contestata investe l’acquisto effettuato per il	
	personale impegnato nell’hub vaccinale di “capsule per caffè” (€ 710,00), di	
	“bottigliette di acqua” (€ 654,18) e di colazioni e acqua per i vigili del fuoco	
	(€ 80,60) avvenuto durante il funzionamento di tale struttura sanitaria.	
	All’economo, all’esito dell’istruttoria condotta dal Magistrato assegnatario	
	del conto, andrebbe imputata la relativa spesa in quanto “...prima di	
	procedere al pagamento...” è tenuto “...a verificare l’ammissibilità...” delle	
	spese “...riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e	
	regolamentari...”.	
	4.2.1- La sig.ra Tarantino, nella memoria presentata personalmente, nonché	
	nella comparsa di costituzione depositata agli atti ha, in sintesi, evidenziato	
	6	

	quanto segue:	
	- la straordinarietà delle spese effettuate durante il periodo pandemico stante	
	la concomitanza con l’apertura e il funzionamento dell’ <i>hub</i> vaccinale;	
	- il rispetto delle norme del regolamento di contabilità che all’art. 82, lett. m)	
	che consente “...ogni altra spesa minuta ed urgente per il funzionamento degli	
	<i>uffici...</i> ” non prescrivendo “...un numero chiuso...”, ma rimettendo	
	all’economo di valutare caso per caso;	
	- che trattasi di spese di modico valore per l’acquisto di beni di prima necessità	
	destinate al soddisfacimento di finalità pubbliche e al perseguimento di	
	interessi generali, in quanto destinato al personale medico e volontario	
	impiegato nell’ <i>hub</i> vaccinale;	
	- la maggiore onerosità derivante dall’attivazione dell’ordinaria procedura di	
	spesa (art. 182 e ss. del TUEL), sia in termini di tempistica nell’espletamento	
	di una procedura competitiva, sia in relazione alla tipologia di acquisto che,	
	per la peculiare situazione sanitaria sussistente all’epoca, non poteva essere	
	adeguatamente programmata e quantificata;	
	- la situazione sanitaria emergenziale che aveva determinato la presenza di un	
	numero fortemente ridotto di lavoratori in presenza negli uffici del Comune.	
	Sulla scorta di tali considerazioni, asseritamente dirimenti, la Tarantino ha	
	chiesto il totale discarico da ogni responsabilità e, in subordine, il parziale	
	discarico con riduzione dell’addebito.	
	4.2.2- Osservazioni del Collegio	
	Ritiene il Collegio di aderire alle considerazioni espresse dalla sig.ra	
	Tarantino a giustificazione dell’acquisto, mediante utilizzo del fondo	
	economale, di “capsule per caffè”, bottigliette di acqua e caffè/colazioni per i	
	7	

	vigili del fuoco effettuato nel 2021 ed esclusivamente destinate al personale sanitario, volontario e, comunque, in servizio presso l’ <i>hub</i> vaccinale allestito nel territorio comunale.	
	Al riguardo, non ci si può esimere dal rilevare, per un verso, che trattasi, all’evidenza, di forniture di beni essenziali e di modico valore e, per l’altro, che non si può ignorare (né, invero, dimenticare) la grave situazione di assoluta emergenza che aveva caratterizzato i mesi della “pandemia” da Covid-19, nonché l’evidente straordinarietà del contesto professionale (e non solo) nell’ambito del quale erano costretti ad operare (anche) i dipendenti pubblici per sopperire all’assenza del personale contagiato e per garantire il regolare svolgimento dei servizi (primo fra tutti quello necessario all’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto dalla normativa emergenziale, all’epoca vigente).	
	Ciò basta al Collegio per dichiarare la regolarità delle spese suindicate e, conseguentemente, la non addebitabilità delle stesse alla sig.ra Tarantino.	
	4.3- “3. Irregolarità delle spese in ragione della disciplina regolamentare”	
	Il rilievo formulato dal Magistrato istruttore, elevato sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 84 e 87 del Regolamento di contabilità dell’ente, si fonda, in estrema sintesi, sulla contestata incompletezza della documentazione relativa “...alla specifica richiesta dei Responsabili dei servizi...” e in alcuni casi con riferimento alla presenza di un “... generico scontrino fiscale... ”.	
	Con riguardo a tal ultima criticità, viene evidenziata la necessità che la documentazione giustificativa debba sempre consentire di verificare che la spesa effettuata corrisponda alle tipologie espressamente previste (cd. “scontrino parlante”) e possessa, inoltre, i requisiti dell’urgenza e della	
	8	

	indifferibilità richiesti per l'utilizzo legittimo della cassa economale.	
	4.3.1- La sig.ra Tarantino, nella comparsa di costituzione depositata agli atti	
	ha, in sintesi, evidenziato quanto segue:	
	- la giurisprudenza della Corte dei conti (<i>ex multis</i> : cfr. Sez. Giur. Molise, sent. n. 54/2021) ha stabilito che: “...tenuto conto della natura del servizio di cassa economale, è sufficiente anche un documento fiscalmente idoneo diverso dalla fattura, purché utile a ricostruire compiutamente l'acquisto, quanto al bene acquistato, al soggetto acquirente ed al prezzo pagato...”;	
	- l'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 1/E del 9 febbraio 2015 “...aveva affermato che le piccole spese dell'Ente pubblico potessero essere certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10/5/1976, n. 249 o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1938, n. 18 ...”;	
	- non sono ravvisabili irregolarità stante la conformità tra gli scontrini fiscali, le domande e/autorizzazioni all'acquisto provenienti dai relativi uffici, la tipologia di merce acquistata e il prezzo pagato, come evincibile agevolmente incrociando i suddetti dati;	
	- tutti i buoni economali sono corredati di scontrino, ricevute e recano la firma del Responsabile Finanziario dell'ente che ha richiesto ed autorizzato tutte le spese.	
	Conclusivamente la sig.ra Tarantino ha chiesto che sia dichiarata esente da ogni responsabilità.	
	4.3.2- Osservazioni del Collegio	
	Ritiene il Collegio - pur prendendo atto di quanto correttamente osservato dal Magistrato relatore (che ha fondato le proprie considerazioni sulla scorta delle	
	9	

	disposizioni previste nella soggetta materia dal Regolamento di contabilità	
	dell’Ente) - di condividere quanto rappresentato dalla sig.ra Tarantino in	
	ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, di documentazione dalla quale è	
	agevole individuare : (i) la tipologia di acquisto/fornitura; (ii) la pertinenza	
	alle pubbliche necessità delle spese effettuate; (iii) l’annotazione manoscritta,	
	riportata su alcuni buoni, specificativa del bene acquistato (per es. buono n.	
	19 del 20 aprile 2021; (iv) la sottoscrizione del Responsabile del servizio	
	finanziario che, in alcuni casi, è lo stesso richiedente della spesa.	
	Del resto, il ricordato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel	
	ritenere ammissibile, a giustificazione della spesa, documentazione non	
	rituale, richiede che dalla stessa debbano desumersi le ragioni della spesa e	
	l’utilità per l’Ente e, quindi, debba potersi identificare quantomeno il bene o	
	il servizio acquistato, ovvero all’uso a cui è destinato: non a caso, proprio la	
	giurisprudenza, nella soggetta materia, ritiene che il mero scontrino fiscale	
	(non parlante) non sia sufficiente allo scopo, dovendo essere contestualizzato	
	con altra documentazione quale, ad esempio, la domanda o l’autorizzazione	
	alla spesa (cfr. ex multis: Sez. Giur. Veneto, sent. n. 50/2023).	
	Nel caso di specie, pur potendosi dichiarare, per le motivazioni suindicate, la	
	regolarità della tenuta della contabilità economale da parte della sig.ra	
	Tarantino, va, tuttavia, sollecitata una maggiore cura nella compilazione della	
	documentazione a corredo dei buoni, con particolare riferimento alle richieste	
	di acquisti da parte dei responsabili dei servizi (cfr. art. 84 del Regolamento	
	di contabilità).	
	5.- In conclusione, deve essere dichiarata: (i) l’irregolarità del conto giudiziale	
	n. 18762 afferente alla gestione economale dell’esercizio finanziario 2021 del	
	10	

	Comune di Mola di Bari (BA), limitatamente al punto 1) della Relazione del	
	Magistrato istruttore per quanto motivato al precedente punto 4.1.2, senza	
	addebito all'economo comunale <i>pro tempore</i> , sig.ra Tarantino Grazia Maria;	
	(ii) la regolarità del conto giudiziale n. 18762 afferente alla gestione	
	economale dell'esercizio finanziario 2021 del Comune di Mola di Bari (BA)	
	con riferimento ai punti 2) e 3) della Relazione del Magistrato istruttore per	
	quanto motivato ai precedenti punti 4.2.2 e 4.3.2..	
	6.- Trattandosi di irregolarità soltanto parziale e senza alcun addebito	
	all'economo sottoscrittore del conto economale rispetto a quanto rilevato dal	
	Magistrato assegnatario del conto all'esame, le spese di giudizio vanno	
	compensate.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 37745 del	
	registro di Segreteria:	
	1) dichiara l'irregolarità - per le ragioni indicate in parte motiva e senza	
	addebiti per l'agente contabile - del conto giudiziale n. 18762 presentato dalla	
	Sig.ra Tarantino Grazia Maria, quale economo del Comune di Mola di Bari	
	(BA), limitatamente al punto 4.1 della parte narrativa per la gestione	
	economale relativa all'esercizio finanziario 2021;	
	2) dichiara la regolarità del conto giudiziale n. 18762 presentato dalla Sig.ra	
	Tarantino Grazia Maria, quale economo del Comune di Mola di Bari (BA),	
	con riferimento ai punti 4.2 e 4.3 della parte narrativa per la gestione	
	economale relativa all'esercizio finanziario 2021;	
	3) Spese compensate.	
	11	

[illegible]